

VERBALE DI ESPERITA CONSULTAZIONE

Oggi, 7 aprile 2020, con modalità telefoniche / telematiche, hanno esperito l'esame congiunto di cui 19, comma 2, D.L. n. 18/2020:

- la società International Services Company S.r.l. (di seguito, la "**Società**"), con sede legale in Roma, Via Merulana n. 247, P.IVA 08170041001 (di seguito, la "**Società**"), in persona della delegata della Società, Dott.ssa Simona Salvatori;
- le organizzazioni sindacali (di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**"):
 - FILCAMS – CGIL, Ahana Serafimof
 - FISASCAT - CISL
 - UILTUCS – UIL

PREMESSO CHE:

- a) la Società, che applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi, è strutturata su n. 2 unità produttive situate, rispettivamente, a Roma e a Palermo;
- b) in data 1/04/2020 è stato richiesto l'avvio del confronto per l'accesso all'assegno ordinario-FIS con causale "*emergenza CODIV-19*";
- c) la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, D.L. n. 18/2020 per il ricorso a tale trattamento in quanto iscritta al Fondo Integrazione Salariale – FIS;
- d) l'organigramma della Società è così composto: n. 20 lavoratori – che erano tutti in forze alla data del 23 febbraio 2020 – di cui n. 14 addetti nell'unità produttiva di Roma; n. 5 addetti nell'unità produttiva di Palermo; n. 1 addetto in regime di telelavoro con sede in Palermo. I dati sono riportati nell'allegato A ("**Lavoratori**") trasmesso unitamente all'informativa del 1/04/2020, e che qui si allega di nuovo, integrato con il dettaglio delle ore lavorabili per le quali viene richiesta l'integrazione salariale;
- e) i Lavoratori sono impiegati con le mansioni meglio precisate nell'Allegato A;
- f) la Società si trova ad affrontare gli effetti negativi che si stanno producendo a causa della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti emessi dall'Autorità Pubblica nella preminente esigenza di tutela della salute pubblica, che hanno imposto stringenti restrizioni alla circolazione delle persone e alle attività di impresa; in particolare, il settore del turismo e dell'organizzazione dei viaggi, nella quale la stessa opera ha subito a livello mondiale (la Società fa parte di un gruppo internazionale) un sostanziale azzeramento delle prenotazioni e dell'operatività, con difficile visibilità sul futuro e sulle tempistiche di una auspicata ripresa;
- g) la Società ha la necessità di far fronte a un'imprevedibile riduzione dell'attività aziendale conseguente all'emergenza CODIV-19, mediante accesso agli ammortizzatori sociali;
- h) tutto il personale interessato dalla presente procedura e destinatario delle norme di cui al presente articolo risulta già in forza alla data del 23 febbraio 2020 così come disposto all'art. 19 comma 8 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- i) non sussistono i presupposti di fatto e normativi per l'impiego di altri ammortizzatori sociali ovvero di altri strumenti di sostegno al reddito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI SI DANNO ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. Le Parti hanno esaminato la richiesta della Società di accesso all'assegno ordinario – FIS per la causale "*emergenza COVID – 2019*" e convengono sulla necessità di attivazione di tale ammortizzatore sociale.

STA



2. Il ricorso al predetto ammortizzatore sociale riguarderà tutti i Lavoratori, che saranno sospesi sino a zero ore, nel periodo dal 1/04/2020 al 31/08/2020, per numero massimo di 9 settimane anche non consecutive (di seguito, il "Periodo").
3. Per il periodo intercorrente dall'inizio dell'emergenza alla data di inizio dell'ammortizzatore sociale si è provveduto – per il minimo di attività ancora svolta - ad utilizzare la modalità lavoro agile e ad adottare un piano di smaltimento delle ferie degli anni precedenti.
4. La decorrenza e i piani di sospensioni dal servizio dei Lavoratori interessati saranno definiti dalla Società in base a specifici programmi periodici che saranno predisposti in base alle indicazioni ed esigenze dei singoli uffici/reparti. Quanto precede nel rispetto - laddove possibile - della rotazione tra i dipendenti con mansioni fungibili alla luce delle esigenze tecnico-organizzative.
5. La Società non si trova nella possibilità – in ragione di una crisi di liquidità e dell'imprevedibilità delle tempistiche di ripresa dell'attività (che impongono un atteggiamento prudentiale e conservativo) – di procedere all'anticipo del trattamento e si dovrà fare ricorso, dunque, al pagamento diretto. Per dare una indicazione della situazione sopra indicata – seppure si sia consapevole che non è richiesta, per la finalità della domanda la documentazione di una situazione di crisi – si significa che tutte le prenotazioni per la stagione Marzo/Aprile/Maggio 2020 sono state cancellate, e per la restante stagione del 2020 sono a oggi in sospeso e in assenza di prospettive di ripresa nel breve periodo.
6. Resta inteso che qualora, durante i periodi di sospensione dal servizio, si verificasse un'esigenza di far fronte ad esigenze organizzative mediante incremento di attività lavorativa, con conseguente necessità di richiedere ai dipendenti la ripresa del loro lavoro, la Società ne darà comunicazione agli stessi con un preavviso di 48 ore.
7. Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni Sindacali di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto FIS, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OO.SS., un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere le suddette informazioni dalle Organizzazioni Sindacali.
8. Inoltre la Società rende nota la sua disponibilità a collaborare con i Lavoratori affinché gli stessi possano attivare le garanzie previste della convenzione ABI sottoscritta in data 30.03.2020 tra governo e parti sociali nelle modalità indicate nella medesima convenzione.

Le Parti si danno atto di avere positivamente concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e concordano che, qualora non risulti operativo il FIS per qualsiasi motivo, il presente verbale sia da considerarsi valido a tutti gli effetti per la domanda di eventuale ulteriore intervento di ammortizzatore sociale in deroga o sostitutivo.

Letto, confermato, sottoscritto e scambiato in modalità telematica.

LA SOCIETA'

International Services Company Srl
via Merulana 247
00185 Roma
P.Iva – CF: 08170041001

Simone Feltroni

LE OO.SS.

Ahana Serafimov

Ahana Serafimov